



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -
Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali
provinciali dell'Emilia – Romagna
Loro Sedi

Oggetto: Istanze di iscrizione, a far capo dall'a.s. 2013-2014, al Registro dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna delle scuole non paritarie.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del Decreto Direttoriale n.30 del 5 febbraio 2008 e del Decreto Ministeriale n.82 del 10 ottobre 2008, con la presente si impartiscono le disposizioni operative in ordine alle modalità di presentazione delle istanze di iscrizione al registro delle scuole non paritarie dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna a partire dall'anno scolastico 2011-2012, alle certificazioni o alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che dovranno essere allegare alla richiesta, alle verifiche da attuare, al rilascio dell'attestazione di iscrizione o al diniego ed all'eventuale cancellazione di una iscrizione già effettuata.

1) Scuole aventi titolo a presentare richiesta di iscrizione al registro delle scuole non paritarie

Ai sensi dell'art. 1bis, comma 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, "sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie".

Ai sensi del successivo comma 5 "le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e

Dirigente: Stefano Versari

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it

1



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria ... per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio”.

Al medesimo comma 5 la norma dispone “*le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale”.*

2) Presentazione della richiesta

Secondo l’art. 1 comma 2 del Decreto Direttoriale 30/2008, la richiesta di iscrizione al registro delle scuole non paritarie dovrà essere inviata **in duplice copia** all’Ufficio Scolastico dell’ambito territoriale provinciale in cui ha sede la scuola stessa, entro il termine perentorio del **31 marzo 2013**, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale). La domanda potrà anche essere presentata a mano al medesimo Ufficio entro lo stesso termine. Ai sensi dell’art.2 del Decreto Direttoriale n.30/2008 di istituzione del registro delle scuole non paritarie dell’Emilia-Romagna, non potranno essere accolte domande inviate in data posteriore.

Gli Enti dotati di firma digitale e di casella di posta elettronica certificata potranno inviare l’istanza ed i relativi allegati alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio dell’ambito territoriale di riferimento.

La domanda dovrà essere redatta in conformità al fac-simile di cui all’Allegato 1 alla presente nota e dovrà essere firmata in originale (o corredata di firma digitale) dal Gestore (se persona fisica) o dal Legale Rappresentante dell’Ente gestore.

La domanda dovrà precisare:

- la tipologia di scuola cui ci si vuole conformare in riferimento agli ordinamenti vigenti,
- la denominazione che intende assumere;
- gli indirizzi o i corsi serali attivati o che si intende attivare.

Non potranno essere accolte istanze con documentazione incompleta o non rispondente alle indicazioni della presente nota.

3) Documentazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio da allegare alla richiesta

Tutte le documentazioni e le dichiarazioni allegare alla domanda devono essere inviate in duplice copia (in caso di invio cartaceo).

- a) La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

Dirigente: Stefano Versari	2	
Responsabile del procedimento: Graziella Roda	Tel. 051/3785263	e-mail: graziella.roda@istruzione.it



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

b) La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- documentazione in ordine al soggetto gestore, Ente o persona fisica, ed alla relativa natura giuridica; fotocopia del documento di attribuzione del codice fiscale al soggetto gestore;
- fotocopia a colori e chiaramente leggibile del documento di identità della persona che presenta la richiesta;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, in ordine all'assenza – tra le finalità e le attività dell'Ente – di elementi contrastanti con le finalità di educazione e di formazione connesse con la gestione di attività scolastiche;
- progetto educativo in armonia con i principi costituzionali;
- linee essenziali del piano dell'offerta formativa, calendario scolastico, orario delle lezioni;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, che attesti la corrispondenza del piano dell'offerta formativa all'ordinamento scolastico italiano;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, che attesti che gli obiettivi generali e specifici di apprendimento sono correlati al conseguimento di titoli di studio. Da quest'ultima dichiarazione si prescinde in caso di scuola dell'infanzia;
- l'elenco degli iscritti a ciascuna classe con data e luogo di nascita e scolarità precedente (ove prevista) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che essi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire;
- indicazione dell'ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc.) e durata della medesima;
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate da tecnici abilitati iscritti all'Albo che attestino l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 e successive integrazioni e modifiche, e confermino il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalla competenti Autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.);
- una relazione redatta da un tecnico abilitato che illustri la disposizione e l'utilizzo e degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale.
- impegno ad assumere personale docente e un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo.
- L'elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio correlato alla disciplina insegnata ed eventuale abilitazione, l'atto di nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e del luogo di nascita,

Dirigente: Stefano Versari

3

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

del titolo di studio, potranno essere inviati entro il mese di settembre 2013 all'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale cui compete la vigilanza

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Gestore o del Legale Rappresentante in ordine ad eventuali carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato.

4) Verifica da parte degli Uffici scolastici degli ambiti territoriali provinciali dell'Emilia-Romagna

Gli Uffici scolastici degli ambiti territoriali provinciali esamineranno le domande e le documentazioni presentate dai richiedenti e – in caso ne riscontri l'incompletezza o l'irregolarità – notificherà al Gestore la non accoglibilità dell'istanza per difetto di documentazione. Le istanze presentate oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013 non potranno essere accolte per scadenza dei termini.

Entro il 10 giugno 2013 i Dirigenti degli Uffici scolastici degli ambiti territoriali provinciali invieranno una copia delle domande e dei relativi allegati a questo Ufficio, accompagnandoli con il proprio motivato parere in ordine all'accoglibilità o meno della richiesta.

5) Rilascio dell'attestazione di iscrizione al registro o diniego di iscrizione; cancellazione dal registro.

Il termine fissato dal Regolamento per la conclusione dei procedimenti connessi all'iscrizione al registro delle scuole non paritarie, è il 30 giugno 2013.

Entro tale termine il Direttore Generale adotterà i provvedimenti di iscrizione o di diniego. Avverso ai provvedimenti di diniego potrà essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 180 giorni dalla notifica.

Come previsto dal comma 7 dell'art. 1 del Regolamento, entro il 15 novembre 2013 gli Uffici scolastici degli ambiti territoriali provinciali potranno disporre appositi accertamenti ispettivi presso le scuole iscritte al registro, i cui eventuali esiti saranno comunicati a questo Ufficio per il seguito di competenza.

6) Pubblicazione del registro delle scuole non paritarie

Nel sito Internet della Direzione Generale è attivata una apposita sezione denominata "Registro scuole non paritarie dell'USR Emilia-Romagna" nella quale verrà pubblicato l'elenco delle scuole iscritte al registro nell'a.s. 2013-2014.

7) Verifica del permanere dei requisiti ed eventuale cancellazione dal registro

I compiti di vigilanza sul permanere dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione della scuola al registro delle scuole non paritarie sono delegati ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali provinciali. Il venir meno dei requisiti sarà segnalato con relazione motivata a questo Ufficio per il seguito di competenza.

Dirigente: Stefano Versari	4	
Responsabile del procedimento: Graziella Roda	Tel. 051/3785263	e-mail: graziella.roda@istruzione.it



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio III - Diritto allo studio. Istruzione non statale

Entro il mese di settembre di ciascun anno, le scuole non paritarie iscritte al Registro invieranno all'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale provinciale competente per territorio una dichiarazione di regolare funzionamento che varrà anche come attestazione della volontà del Gestore di mantenere l'iscrizione al Registro.

Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari

ALLEGATO:

Fac-simile di domanda di iscrizione al registro delle scuole non paritarie dell'Emilia-Romagna.

Dirigente: Stefano Versari

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it

5